

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra a contatto con il contraente (a) Cognome e nome del responsabile/addetto:

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul di-stributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

(b) Iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data/ numero;
Sezione E, in qualità di responsabile/addetto di:;
(c) Indirizzo della società:
Indirizzo Internet:;
Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo Pec:
Indirizzo Pec:; (e) Svolge la propria attività di intermediazione assicurativa per conto di Compass Banca S.p.A.; con sede in Via Caldera, 21 – 20153 Milano, iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 05/10/2007, numero D000203141, Sezione D. Indirizzo di posta elettronica certificata: compass@pec.compassonline.it (f) Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)
Sezione II – Informazione sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo
L'intermediario Compass Banca S.p.A. agisce per conto della seguente compagnia di cui sono distribuiti i prodotti:
☐ MetLife Europe d.a.c
☐ MetLife Europe Insurance d.a.c.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
(a) Natura del compenso percepito dall'intermediario: commissione espressa in percentuale sul premio delle polizze intermediate
corrispo-sta dalla compagnia ed inclusa nel premio ed un eventuale commissione variabile, in quanto dipendente dal raggiungimento di taluni risultati (ad esempio, in termini di volumi di produzione o redditività del portafoglio).
(b) La provvigione percepita da Compass Banca S.p.A. è pari ad Euro 0,00 che equivale al 0% del premio netto.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi (a) Compass Banca S.p.A. non è detentrice di alcuna partecipazione diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di
voto di un'impresa di assicurazione.
Compass Banca S.p.A. è tuttavia detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale dell'impresa di riassi-
curazione lussemburghese denominata Compass Re S.A., che opera anche in qualità di riassicuratrice dei partner assicurativi con cui
Compass Banca S.p.A. ha stipulato accordi di distribuzione;
(b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto di/della (indicare il nome della società
di intermediazione iscritta alla sezione E) e di Compass Banca S.p.A.;
(c) Compass Banca S.p.A. propone il contratto assicurativo oggetto dell'attività di intermediazione in virtù di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, per quanto riguarda i prodotti assicurativi di Met-
Life Europe d.a.c., senza fornire consulenza; in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di
una o più imprese di assicurazione senza fornire consulenza basata su un'analisi imparziale e personale, per quanto riguarda i prodotti
assicurativi di MetLife Europe Insurance d.a.c In tal caso Compass Banca S.p.A. deve comunicare al contraente la denominazione delle
imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

(a) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente a: MetLife Europe d.a.c. (Ufficio Reclami, Via A. Vesalio n. 6, 00161 p. Roma, e-mail reclami@metlife.it), in relazione ai rispettivi prodotti; qualora il reclamo attenga al comportamento dell'intermediario, o di un suo dipendente o collaboratore, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente a Compass Banca S.p.A. invianso do una lettera all'Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, o trasmettendo un fax allo: 02.48244964 o inoltrando una email a: reclami@compass.it o una pec a: reclami@pec.compassonline.it.

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Impresa a Ascicuratrica o dell'intermediario entro il termino massimo di quarantacinguo giorni, prima di adire l'Autorità Giudiziaria può rivolgare in prima di adire l'Autorità Giudizia più prima di adire l'Autorità Giudizia

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Impresa Assicuratrice o dell'intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi: i) all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa Assicuratrice o dall'intermediario o ii) ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Per informazioni di maggior dettaglio in merito alla gestione dei reclami da parte delle Imprese Assicuratrici il contraente può consultare le indicazioni presenti sui relativi siti internet e nei Set Informativi.

(b) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.